

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 553**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, NANIA, ZAPPACOSTA,  
BATTAGLIA Antonio e MULAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2001**

—————

**Modifica all’articolo 9 della Costituzione con l’introduzione  
del concetto di ambiente**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nessuno di noi crediamo possa disconoscere il significato ed il rilievo che la tutela dell'ambiente deve assumere nel nostro ordinamento.

L'attenzione che viene prestata alle tematiche ambientali costituisce, del resto e senza dubbio alcuno, una conquista socio-culturale che ha caratterizzato la nostra comunità e che è invero comune a tutti gli ordinamenti giuridici moderni.

La sensibilizzazione in tal senso, propria della nostra epoca, deriva dalla consapevolezza ormai acquisita che il prezzo che la civiltà moderna potrebbe pagare e che, purtroppo, ha in parte già pagato e paga, è costituito dal depauperamento di risorse naturali ed energetiche non inesauribili piuttosto che dalla distruzione di patrimoni paesaggistici, archeologici e culturali in genere, caratterizzanti l'umanità nel suo complesso o nello specifico suo evolversi a livello storico-geografico.

In risposta a tale presa di coscienza, si assiste, e non da poco, alla ricerca di modelli di sviluppo economici cosiddetti eco-sostenibili, cui protendono anche la ricerca scientifica e tecnologica, nell'assunto che l'ineluttabile progresso debba necessariamente fare i conti con la preservazione di condizioni (o pre-condizioni) ambientali, patrimonio essenziale delle collettività presenti e future.

In tale contesto, non vi è chi non veda l'esigenza di garantire a livello normativo una adeguata tutela nel senso predetto.

Nella disamina della legislazione vigente, emerge la mancanza di una esplicita e compiuta manifestazione del concetto di ambiente.

Il testo costituzionale, invero, si è fatto carico del problema, in tal modo mostrando attenzione e sensibilità senz'altro mirabili, considerando il momento storico in cui è stato concepito.

Ad esso, i Costituenti hanno dedicato una disposizione, il secondo comma dell'articolo 9, che ha posto, quale principio fondamentale dell'ordinamento, la «tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione».

È da osservarsi, al riguardo, come, in effetti, le espressioni utilizzate rimarchino in misura assai evidente i progressi compiuti dalla legislazione ordinaria previgente, in particolare dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, in tema, rispettivamente, di «protezione delle bellezze naturali» e di «tutela delle cose di interesse artistico e storico».

In tale prospettiva, le esigenze che il testo costituzionale rappresentava erano quelle di garantire un controllo sulle libertà individuali e sulle opere dell'uomo, affinché le stesse non si spingessero fino al punto di alterare o svilire la consistenza di «beni», specificamente elencati ed assoggettati, in quanto tali, a disposizioni vincolistiche.

L'ambiente, così inteso, costituiva «patrimonio della Nazione», ovvero diritto dello Stato in quanto tale, che ne disponeva nell'interesse comune della collettività, perseguendo gli episodici comportamenti lesivi finanche con la minaccia penale.

Invero, la reale evoluzione del concetto giuridico di ambiente e della corrispondente tutela si è realizzata soltanto negli ultimi venti anni.

Stimoli in tal senso sono indubbiamente derivati dall'appartenenza del nostro Paese ad organismi internazionali.

Così, già la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, dettava disposizioni in materia di «valutazione di impatto ambientale», considerando nell'ambiente, oggetto della sua tutela, oltre al suolo, all'aria, all'acqua, al paesaggio e al clima, i beni materiali ed il patrimonio culturale, ovvero

«l'insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro, l'*habitat* e le condizioni di vita dell'uomo».

È stato in quegli anni che l'accezione limitante del concetto di ambiente, l'approntamento di tutela giuridica per specifici «beni culturali» o «bellezze naturali», ha subito un superamento per effetto anche della nostra legislazione ordinaria.

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ha posto dei paletti alle facoltà dell'individuo connesse alla proprietà immobiliare, imponendo delle limitazioni alle stesse in presenza di determinate e generalizzate condizioni ambientali, considerate, in quanto tali, meritevoli di tutela giuridica.

Negli stessi anni, con la legge 8 luglio 1986, n. 349, l'attenzione al fenomeno ambiente si sostanziava nell'istituzione di un Ministero, ad esso dedicato, nella correlata valorizzazione delle associazioni che ne hanno come scopo sociale la tutela e nella previsione di un'azione popolare proponibile avverso le sue lesioni. Si operava così, in modo più chiaro, un passaggio da una dimensione meramente pubblicistica del problema, all'ambiente quale diritto dei privati e dagli stessi azionabile.

Parallelamente, si imponeva una più adeguata lettura dell'articolo 32 del Testo costituzionale e, nel conferimento anche a tale disposizione di una portata precettiva e non soltanto programmatica, si desumeva, dal diritto inviolabile alla salute, il diritto all'ambiente salubre.

Si è così pervenuti ad lettura nuova e più pregnante di significati: l'ambiente diveniva valore primario assoluto ed emergeva la sua rilevanza dalla combinazione di un'interpretazione estensiva dell'articolo 9, quale derivazione del concetto di paesaggio ivi contenuto, e dell'articolo 32, nell'accezione di cui si è poc'anzi riferito. Esso veniva così qualificato dalla Corte costituzionale «bene im-

materiale unitario», nella sua sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987.

In tempi ancora più recenti, l'attenzione riservata all'ambiente si è tradotta in specifiche normative che hanno trattato settorialmente le problematiche connesse alle varie forme di inquinamento ambientale ed ai rimedi che, per contro, possono adottarsi per limitarne le fonti o, quanto meno, gli effetti.

La Corte costituzionale, recependo gli orientamenti ormai consolidati in tal senso, con la sentenza n. 210 del 28 maggio 1987, con una espressione di chiusura particolarmente enfatica, ha ricompreso nell'ambiente tutto ciò che garantisce ed assicura la preservazione della «persona umana in tutte le sue estrinsecazioni».

È da tale *excursus* che prende le mosse la presente proposta di riforma costituzionale, che si limita a prendere atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi sessanta anni, per proporre un chiaro riferimento all'ambiente nel nostro impianto costituzionale. Esso, concetto forse ancora non acquisito, in tutte le sue implicazioni, dai nostri Padri Costituenti, reclama con forza una tutela incondizionata e sempre crescente, incompatibile o non pienamente realizzabile ove minacciata da rischi di incomprendimenti per effetto di formulazioni lessicali differenti, se non addirittura incomplete o parziali.

L'idea di inserire le parole «l'ambiente naturale in tutte le sue forme» nell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, già da tempo si era manifestata all'interno dell'«Associazione ambiente e/è Vita», grazie all'opera ed alle iniziative svolte dal suo Presidente, onorevole Nino Sospiri. Quella che oggi pertanto viene presentata alla vostra attenzione costituisce la concreta attuazione di tale pensiero che ha ricevuto notevoli consensi ed approvazioni non solo all'interno dell'Associazione stessa ma anche all'esterno di essa nel corso di convegni, incontri e dibattiti pubblici.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente naturale in tutte le sue forme, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».